



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/154

DEL 22.01.2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

UFFICIO USI CIVICI, TRATTURI, SVILUPPO DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

OGGETTO: L.R. n. 25/88 – art. 6 – Mutamento di destinazione d’uso ai fini della concessione di terre civiche – Comune di Campo di Giove (AQ) – Ditta – Silvestri Veronica e Santoleri Massimiliano – Foglio di mappa n. 10 particella n. 229 di mq. 57150,00

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 1766/27;

Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n.616/77;

Vista la L.R. n 25/88;

Vista la L.R. n 3/98;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. 2245 del 05.07.2017 acquisita agli atti con prot. n. RA/178985/17 del 05.07.2017 e nota integrativa del 08.01.2018 prot. n. 30 acquisita agli atti con prot. n. RA/10509/18 del 15.01.2018, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Campo di Giove, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.08.2017, ha richiesto l’autorizzazione Regionale per il mutamento della destinazione d’uso e la concessione di terre civiche di proprietà comunali, art. 6 della L.R. n. 25/88, a favore della ditta Silvestri Veronica e Santoleri Massimiliano per la particella n. 229 del foglio di mappa 10;
- che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Campo di Giove ha determinato il valore dell’area come si evince dalla relazione di stima allegata alla Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 23.08.2017;
- che dalla documentazione acquisita, trasmessa dal Comune di Campo di Giove, è emerso che trattasi di terreno a destinazione verde e lago e ricade in “parco urbano e zona di rispetto delle acque” come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 23.08.2017;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 01.08.2017 dal Geom. Alberto Sigismondi, tecnico del Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, il quale

propone di accogliere favorevolmente la richiesta di concessione presentata dall'Amministrazione Comunale di cui sopra;

CONSIDERATO che nessuna opposizione o contestazione è stata presentata dai "cives" del Comune di Campo di Giove durante la pubblicazione della richiesta di mutamento della destinazione e concessione di terre civiche come rilevato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23.08.2017;

DATO ATTO che con determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27.02.2017 lo scrivente, in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività dei procedimenti tecnici ed amministrativi di competenza, nominare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013;

RITENUTO altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di assegnare l'area in agro del Comune di Campo di Giove (AQ), identificata al N.C.T. foglio di mappa n. 10 particella n. 229 per una superficie complessiva di mq. 57150,00 (come da planimetria allegata alla deliberazione consiliare citata nelle premesse), alla categoria "A" ai sensi degli artt. n.11 della legge 1766/27, n.37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 2) di autorizzare il Comune di Campo di Giove a concedere le terre civiche sopra richiamate, alla ditta Silvestri Veronica e Santoleri Massimiliano per una durata di 5 anni, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/27 come recepito dall'art.6 della L.R. n. 25/88 nonché dell'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 33/28 e art. 1 della L. R. n. 3/98;
- 3) di fare obbligo al Comune di imporre al concessionario:
 - A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto di concessione ovvero con rateizzazione decennale (art. 2 comma 7 L.R.68/99) della somma di € 2200,00 determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 68/1999 e s.m. e i. Detta valutazione deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di concessione e deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data del 08.01.2018 (valutazione U.T.) fino alla data di stipula dell'atto di concessione oltre ai canoni pregressi per le trascorse occupazioni ove avvenute e non corrisposte;
 - B) il divieto di sub-concessione;
 - C) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale;
 - D) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare sul terreno preso in concessione esonerando, totalmente, la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta più vantaggiosa per i "cives" locali;
 - E) di ripristino dello stato dei luoghi, in caso di risoluzione anticipata o a fine concessione

(risanamento ambientale);

- 4) di fare obbligo al Comune (L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di concessione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo in Via degli Agostiniani, 14 Chieti la seguente documentazione:
 - a) IGM 1:25000 con l'area evidenziata;
 - b) planimetria catastale con l'area evidenziata;
 - c) documentazione fotografica, sempre dell'area;
- 5) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dalla concessione secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
- 6) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di concessione alla Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65127 Pescara;
- 7) di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013 responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65126 Pescara - tel. 085/7672812;
- 8) di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
- 9) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Campo di Giove, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già autorizzata.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del Comune di Campo di Giove ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Geom. Alberto Sigismondi
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente